Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **Roma - Sabato, 11 maggio 1929 - Anno VII** — **Numero 110**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente**)** è fissato in lire **UNA nel Regno, in lire DUE** all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è **fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.**

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1 2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1302.**

REGIO DECRETO 4 aprile 1929, n. **628.**

Emissione di francobolli commemorativi della istituzione della M.V.S.N. sovrastampati per le Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749;
Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;
Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899;
Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Visto il R. decreto del 20 maggio 1928 che proroga fino al 28 febbraio 1929 la validità dei francobolli commemorativi della istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
Vista la domanda con la quale il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale chiede che venga estesa alle Colonie italiane l'emissione dei francobolli commemorativi della istituzione della Milizia stessa, autorizzata con R. decreto n. 485 del 23 febbraio 1928;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione, per i servizi postali della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia italiana, degli stessi francobolli speciali emessi nel Regno per commemorare l'istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, gravati d'un sovraprezzo a favore dell'Opera di previdenza della Milizia stessa, da valere per la francatura delle corrispondenze impostate negli uffici postali delle Colonie e dirette ovunque.

Art. 2.

Tali francobolli sono identici, nel disegno, a quelli similari del Regno. Tuttavia la colorazione sarà in rosso per quello da centesimi 30 e in viola per quello da centesimi 50; per quello da L. 1.25 la vignetta sarà azzurra e la cornice marrone; il francobollo da L. 5 sarà in colore verde oliva. Inoltre, tutti i valori porteranno rispettivamente a sovrastampa la leggenda « Tripolitania » « Cirenaica » « Somalia italiana » « Eritrea ».

L'emissione sarà fatta, per ciascuna Colonia, nel seguente quantitativo:

da centesimi 0.30 più 10, n. 30.000;
da centesimi 0.50 più 20, n. 30.000;
da lire 1.25 più 50, n. 20.000;
da lire 5.00 più 2, n. 20.000.

Art. 3.

I suddetti francobolli saranno venduti negli uffici postali delle Colonie e presso l'Ufficio filatelico del Ministero delle colonie.

Saranno validi per la francatura delle corrispondenze fino a tutto il 3 giugno 1929 e quindi verranno tolti di corso e venduti per collezione.

Art. 4.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie è autorizzato a stipulare con il Comando generale della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale una convenzione per regolare l'emissione dei francobolli suddetti ed i rapporti relativi al sopraprezzo di cui i francobolli sono gravati in favore dell'Opera di previdenza della Milizia stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 14. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1303.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 aprile 1929, n. 674.

Modifica ad alcune disposizioni sul reclutamento dei militari del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437;
Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1922, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3245;
Visto il R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2430, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 2898;
Vista la legge 24 dicembre 1928, n. 2959;
Riconosciuta l'urgente necessità di stabilire una ferma adeguata per coloro che, avendo titolo a ferma minima, non posseggono il requisito dell'istruzione premilitare;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 89 del testo unico delle leggi sul reclutamento è sostituito il seguente:

« L'effettiva ammissione alle agevolazioni inerenti alla ascrizione alla ferma riducibile per i titoli previsti dagli articoli 81 e 82 ed alla ferma minima per i titoli previsti dall'art. 83 è consentita alla condizione che l'inscritto arruolato dimostri di aver frequentato con esito favorevole i corsi di istruzione premilitare o premarinara o dimostri di non avere avuto la materiale possibilità di frequentarli.

« Coloro che abbiano titolo a ferma riducibile e, pur avendone la possibilità, non abbiano frequentato detti corsi, oppure li abbiano frequentati con esito sfavorevole, sono tenuti a rimanere sotto le armi tre mesi in più della ferma determinata dal Ministro a norma dell'art. 88.

« Coloro che nelle stesse condizioni abbiano titolo a ferma minima potranno in tempo di pace conseguire il rimando della prestazione del servizio militare alla chiamata alle armi della prima o, al massimo, della seconda classe successiva alla loro. Se allo scadere di tale rinvio essi non dimostreranno di avere nel frattempo frequentato con esito favorevole i corsi di istruzione premilitare o premarinara, saranno senz'altro tenuti a compiere alle armi una ferma speciale di sei mesi ».

Art. 2.

Gli articoli 98 e 109 del testo unico delle leggi sul reclutamento sono integrati nel senso che alle parole « istruzione premilitare » seguano le altre « o premarinara ».

Art. 3.

I militari residenti in colonie italiane, che siano indispensabilmente necessari per il governo di un'azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale, situato in località remota o periferica delle colonie medesime, possono in tempo di pace ottenere dal Governatore della colonia in cui risiedono di essere lasciati in licenza straordinaria, per tutto il periodo in cui dovrebbero essere alle armi per compiere la ferma di leva.

Durante questo tempo essi saranno tenuti a rispondere a qualsiasi ordine o chiamata loro pervenisse dalle autorità militari e rimarranno soggetti alle leggi penali militari nonchè alla giurisdizione militare.

Disposizione transitoria.

Art. 4.

Per i militari arruolati con la classe 1908 e non ammessi a ferma minima sol perchè mancanti del requisito dell'istruzione premilitare o premarinara, sarà, agli effetti dell'articolo 1, ritenuto in ogni caso sufficiente un solo corso di istruzione premilitare o premarinara.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 60. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1304.

REGIO DECRETO 18 marzo 1929, n. 648.

Soppressione dell'Officina nazionale di protesi per i mutilati di guerra, con sede in Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 24 febbraio 1916, n. 392, con il quale fu eretta in ente morale l'Officina nazionale di protesi per i mutilati di guerra, con sede in Milano, e fu approvato il relativo statuto organico;
Visto il R. decreto 9 febbraio 1922, con il quale fu sciolta l'amministrazione ordinaria di detta Officina affidandone ad un commissario la temporanea gestione;
Viste le relazioni del commissario e dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, le quali concordemente rilevano la necessità della soppressione dell'Officina medesima e della conseguente liquidazione patrimoniale, devolvendone le residue attività alla menzionata Opera nazionale;
Visti la legge 25 marzo 1917, n. 481, ed il regolamento esecutivo approvato con R. decreto 29 febbraio 1920, n. 651;
Visto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 850;
Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi che qui s'intendono integralmente riprodotti;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Officina nazionale di protesi per i mutilati di guerra, avente sede in Milano, è soppressa.

Il patrimonio residuo è devoluto all'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra per essere destinato all'assistenza protetica degli invalidi stessi.

Art. 2.

Un commissario, da nominarsi dal prefetto di Milano, procederà alla liquidazione del patrimonio dell'Officina ed alla devoluzione delle attività residue all'Opera nazionale anzidetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 33. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1305.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 marzo 1929, n. 650.

Declassificazione della « Fossa Interna di Milano » dalle linee navigabili di 2ª classe.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, approvato con R. decreto 11 luglio 1913, n. 959;
Visto il R. decreto 8 giugno 1911, n. 823, modificato ed integrato dal decreto Luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1536, con i quali fu provveduto alla classifica delle linee navigabili di 2ª classe;
Ritenuto che, in seguito alla concessione in corso al comune di Milano della copertura della Fossa Interna, rendesi indispensabile provvedere alla declassificazione di tale canale, compreso nella linea navigabile di 2ª classe « Lago di Mezzola-Lago di Como-Lecco-Trezzo-Milano-Pavia »;
Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla declassificazione su accennata;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermi restando gli estremi della linea navigabile di 2ª classe « Lago di Mezzola-Lago di Como-Lecco-Trezzo-Milano-Pavia » di cui al n. 6 dell'elenco approvato con R. decreto 8 giugno 1911, n. 823, modificato ed integrato col decreto Luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1536, è declassificato il tratto di essa costituito dal canale denominato « Fossa Interna di Milano ».

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà sottoposto al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 35. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1306.

REGIO DECRETO 18 aprile 1929, n. 673.

Norme per gli esami di maturità classica e scientifica e per quelli di abilitazione magistrale e tecnica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regolamento 4 maggio 1925, n. 653, sugli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi d'istruzione;
Veduti i Nostri decreti 5 maggio 1927, nn. 740 e 741;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli esami di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione magistrale e di abilitazione tecnica hanno luogo rispettivamente nelle sedi indicate nelle annesse tabelle *A*, *B*, *C* e *D*.
Nella sessione estiva i suddetti esami avranno, di regola, una durata non superiore a venti giorni.

Art. 2.

Le Commissioni giudicatrici degli esami di maturità, classica e scientifica, sono nominate dal Ministro e composte:
a) di un professore di Università o di Istituto Superiore, presidente;
b) di un preside dei regi istituti medi di 2° grado indicati dall'art. 1 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
c) di quattro professori ordinari dei predetti Regi istituti medi di 2° grado;
d) di un preside effettivo o professore ordinario di istituto medio pareggiato oppure di un professore di istituto medio privato oppure di una persona estranea all'insegnamento.
Il preside e i professori di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) debbono essere estranei agli istituti, i cui alunni saranno giudicati dalla Commissione.

Art. 3.

Le Commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione magistrale sono nominate dal Ministro e composte:

a) di un professore di Università o di Istituto superiore, presidente;

b) di un preside dei Regi istituti medi di 2° grado indicati dall'art. 1 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

c) di quattro professori ordinari dei predetti Regi istituti medi di 2° grado.

Il preside e i professori di cui alle lettere *b*) e *c*) debbono essere estranei agli istituti, i cui alunni saranno giudicati dalla Commissione.

Art. 4.

Le Commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione tecnica sono nominate dal Ministro e composte:

a) di un professore di Università o di Istituto superiore, oppure di un preside dei Regi istituti medi di 2° grado indicati dall'art. 1 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, presidente;

b) di tre professori ordinari dei predetti Regi istituti medi di 2° grado;

c) di un geometra o di un ragioniere rispettivamente per l'abilitazione alla professione di geometra e a quella di ragioniere.

Il preside e i professori di cui alle lettere *a*) e *b*) debbono essere estranei agli istituti, i cui alunni saranno giudicati dalla Commissione.

Art. 5.

Restano ferme le vigenti disposizioni relative alla nomina di commissari aggregati e alla sostituzione di commissari che vengono a mancare per qualsiasi ragione nella imminenza degli esami.

Art. 6.

Salvo quanto è disposto nell'art. 9 per gli esami di abilitazione tecnica, le Commissioni per gli esami nelle scuole medie si suddividono in Sottocommissioni, composte di almeno tre membri, compreso colui che le presiede. Una delle Sottocommissioni è presieduta dal presidente della Commissione; l'altra o le altre da un suo delegato.

Per gli esami di maturità e di abilitazione magistrale non possono peraltro costituirsi più di due Sottocommissioni.

Art. 7.

Per gli esami di maturità e di abilitazione magistrale le Sottocommissioni si limitano ad esprimere il loro giudizio sulle singole prove scritte, orali, pratiche e grafiche, nei modi indicati dall'art. 91 del regolamento 4 maggio 1925, n. 653, modificato dal R. decreto 5 maggio 1927, n. 741.

Alla formazione dei giudizi sulle prove orali, pratiche e grafiche intervengono anche i commissari aggregati.

Art. 8.

La Commissione plenaria negli esami di maturità e di abilitazione magistrale si raduna, senza l'intervento dei commissari aggregati, alla fine delle operazioni delle due Sottocommissioni.

Nella sessione estiva essa, in base ai giudizi pronunciati dalle Sottocommissioni, delibera preliminarmente se il candidato sia da dichiarare maturo o abilitato, o se possa essere ammesso alla sessione autunnale per ripetere le prove su non più di due materie o gruppi di materie di cui alla tabella *A* annessa al regolamento 4 maggio 1925, n. 653.

Nel primo caso, la Commissione assegna, secondo le norme dell'art. 92 del sopra menzionato regolamento, modificato dal R. decreto 5 maggio 1927, n. 741, i singoli voti, nessuno dei quali potrà essere inferiore a sei decimi; nel secondo, indica le materie sulle quali deve cadere l'esame nella sessione autunnale. In caso di deliberazione negativa così sul primo come sul secondo quesito, il candidato è dichiarato definitivamente riprovato.

Nella sessione autunnale la Commissione plenaria prende in esame i giudizi pronunciati nella sessione estiva e quelli pronunciati sulle prove compiute nella sessione autunnale e delibera se il candidato sia da dichiarare maturo o abilitato.

Nel caso di deliberazione affermativa, assegna i voti nei modi indicati nel terzo comma del presente articolo; altrimenti dichiara il candidato riprovato.

Non si fa luogo ad assegnazione di voti nel caso di dichiarazione di definitiva riprovazione pronunciata nell'una o nell'altra sessione.

Le deliberazioni della Commissione si prendono a maggioranza di voti con prevalenza del voto del presidente in caso di parità; eccezione fatta per le deliberazioni di cui ai commi 2° e 4° del presente articolo, per le quali si richiede la maggioranza di almeno 5 voti nel caso di maturità e di 4 in quello di abilitazione.

Art. 9.

Salvo quanto è disposto dall'art. 4 per la composizione delle Commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione tecnica, nulla è innovato alle disposizioni attualmente vigenti che riguardano il funzionamento delle Commissioni stesse.

Art. 10.

Il compenso giornaliero di cui all'art. 74 del regolamento 4 maggio 1925, n. 653, è elevato a L. 50 per i professori di Università e di Istituti superiori e a L. 35 per i presidi e i professori degli istituti medi, Regi, pareggiati e privati e per gli estranei all'insegnamento, che siano chiamati a far parte di Commissioni giudicatrici di esami di maturità e di abilitazione nella stessa città di loro abituale residenza.

Art. 11.

I professori di ruolo delle Università e degli Istituti superiori e i presidi e professori dei Regi istituti medi d'istruzione chiamati dal Ministro a far parte di Commissioni giudicatrici degli esami di maturità e di abilitazione non possono rifiutare l'incarico, salvo il caso di legittimo impedimento.

Art. 12.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 284, *foglio* 58. — FERZI.

TABELLA *A*.

MATURITA' CLASSICA.

Agrigento
Alessandria
Ancona
Aquila
Ascoli Piceno
Avellino
Bari
Benevento
Bergamo
Bologna
Bolzano
Brescia
Cagliari
Campobasso
Caserta
Catania
Catanzaro
Chieti
Como
Cosenza
Cremona
Cuneo
Firenze
Foggia
Forlì
Genova
Imperia
Ivrea
Lecce
Livorno
Macerata
Messina
Milano
Modena
Napoli
Novara
Padova
Palermo
Parma
Pavia
Perugia
Piacenza
Pisa
Potenza
Reggio Calabria
Roma
Salerno
Sassari
Siena
Siracusa
Spezia
Taranto
Torino
Trani
Trapani
Trento
Treviso
Trieste
Udine
Venezia
Vercelli
Verona
Zara

TABELLA *B*.

MATURITA' SCIENTIFICA.

Ancona
Bologna
Brescia
Cagliari
Caserta
Catania
Chieti
Ferrara
Firenze
Forlì
Genova
Lecce
Milano
Napoli
Palermo
Parma
Perugia
Pisa
Reggio Calabria
Roma
Sassari
Torino
Trento
Trieste
Udine
Venezia
Verona

TABELLA *C*.

ABILITAZIONE MAGISTRALE.

Agrigento
Alessandria
Ancona
Aquila
Avellino
Bari
Bergamo
Benevento
Bologna
Cagliari
Campobasso
Capua
Catania
Catanzaro
Chieti
Cosenza
Cremona
Cuneo
Ferrara
Firenze
Genova
Livorno
Messina
Milano
Napoli
Padova
Palermo
Parma
Pavia
Perugia
Potenza
Reggio Calabria
Roma
Salerno
Sassari
Siena
Torino
Trento
Treviso
Trieste
Udine
Venezia
Vercelli
Verona
Zara

TABELLA *D*.

ABILITAZIONE TECNICA.

Agrigento
Alessandria
Ancona
Aquila
Arezzo
Avellino
Bari
Bergamo
Bologna
Bolzano
Brescia
Cagliari
Caltanissetta
Campobasso
Catania
Catanzaro
Como
Cosenza
Cremona
Cuneo
Ferrara
Firenze
Fiume
Foggia
Forlì
Genova
Gorizia
Lecce
Livorno
Macerata
Mantova
Melfi
Messina
Milano
Modena
Napoli
Novara
Padova
Palermo
Parma
Pavia
Perugia
Pescara
Piacenza
Pisa
Pola
Ravenna
Reggio Calabria
Reggio Emilia
Roma
Rovigo
Salerno
Sassari
Savona
Siena
Sondrio
Spezia
Siracusa
Taranto
Torino
Trapani
Trento
Treviso
Trieste
Udine
Varese
Vercelli
Venezia
Verona
Viterbo
Zara

REGIO DECRETO 18 aprile 1929.
Approvazione della nomina del segretario del Sindacato interprovinciale fascista dei bancari di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2725, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari;
Visto l'art. 12, lettera *d*), dello statuto-tipo dei Sindacati interprovinciali fascisti dei bancari, approvato con Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 76;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del signor Otello Querzè a segretario del Sindacato interprovinciale fascista dei bancari di Bologna, ad essa aderente;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie, e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del signor Otello Querzè a segretario del Sindacato interprovinciale fascista dei bancari di Bologna.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

(2573)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1928.
Riconoscimento della « Società anonima del Littorio » in Pescia ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario politico del Fascio di Pescia (Pistoia), nella qualità di amministratore della « Società anonima del Littorio » con sede in Pescia, chiede che la società stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla « Società anonima del Littorio » con sede in Pescia, la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dalla società predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1929 - Anno VII
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 57.

(2556)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1929.
Determinazione della misura della tassa camerale sull'agrocotto a favore della Camera agrumaria per la Sicilia e Calabria.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2729;
Visto il decreto Ministeriale 18 gennaio 1929;

Determina:

La tassa camerale che la Camera agrumaria per la Sicilia e Calabria, in Messina, ha diritto di riscuotere sull'agrocotto venduto direttamente dai privati è stabilita in L. 130 per una quantità di agrocotto corrispondente ad un quintale di citrato di calcio, contenente 64 per cento di acido citrico.

Roma, addì 26 aprile 1929 - Anno VII

Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELLI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(2558)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1929.
Riconoscimento del Fascio di Castelfranco di Sopra (Arezzo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 21 febbraio 1929-VII, con la quale il segretario del Fascio di Castelfranco di Sopra (Arezzo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Castelfranco di Sopra (Arezzo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di

compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1929 - Anno VII Registro n. 5 Finanze, foglio n. 22.

(2557)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1929.

Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Pavia ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 20 marzo 1929-VII, con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Pavia chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Pavia la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 aprile 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1º maggio 1929 - Anno VII Registro n. 5 Finanze, foglio n. 96.

(2569)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1929.

Norme per la costituzione dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE FINANZE
E COL
MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 7 gennaio 1929-VII, n. 7, concernente la istituzione di Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione dei Consorzi predetti;

Visto l'art. 15 della legge soprarichiamata;

Decreta:

Articolo unico.

Alla costituzione dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, contemplata nell'art. 1 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 7, sarà provveduto, per ciascuna provincia, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 febbraio 1929 - Anno VII

Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'economia nazionale: MARTELLI.

(2559)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1928.

Proroga del termine fissato pel compimento dei lavori dello Stagno di Santa Gilla.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 20 agosto 1921, n. 1209, con cui venne approvata la convenzione tra il Ministero dei lavori pubblici e l'ing. Luigi Conti-Vecchi per la concessione della bonifica dello Stagno di Santa Gilla e la sua parziale trasformazione in salina;

Visto il decreto dei Ministri per le finanze e per i lavori pubblici in data 15 marzo 1923, n. 10571, registrato alla Corte dei conti il 24 dello stesso mese e anno e notificato alla ditta Ing. Luigi Conti-Vecchi, di Cagliari, dall'ufficio del Genio civile di Cagliari il 9 novembre 1923, con foglio numero 6418, per effetto del quale è approvato e reso esecutorio il piano generale di bonifica della zona centrale dello Stagno di Santa Gilla;

Vista la domanda prodotta il 23 settembre 1927 dalla indicata ditta Ing. Luigi Conti-Vecchi, allo scopo di ottenere la concessione di una proroga di quattro anni per poter condurre a termine i lavori per la trasformazione in salina del suddetto Stagno di Santa Gilla, e gli impianti industriali per l'estrazione dei sali delle acque madri;

Considerato che la ditta istante ha già compiuto, a vantaggio dell'agricoltura e dell'industria, parte dei lavori indicati e che è interesse dell'economia generale che i lavori stessi siano portati a compimento;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio e delle tasse) e dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna rispettivamente con i fogli del 24 ottobre 1928, n. 104851 e 27 luglio 1928, n. 14282;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine per il compimento dei lavori di cui all'art. 5 della convenzione fra il Ministero dei lavori pubblici e l'ingegnere Luigi Conti-Vecchi, approvate con legge 20 agosto 1921, n. 1209, è prorogato di quattro anni a decorrere dal 9 novembre 1927.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 dicembre 1928 - Anno VII

Il Ministro per l'economia nazionale: MARTELLI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(2572)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1929.
Modalità per la distribuzione delle schede di dichiarazione dei redditi soggetti alle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 25 del R. decreto 28 gennaio 1929, n. 360;

Decreta:

Art. 1.

Nelle città capoluogo di provincia, le schede di dichiarazione dei redditi soggetti alle imposte dirette, potranno essere ritirate gratuitamente presso gli uffici delle imposte dirette, oppure potranno essere acquistate dai rivenditori di generi di monopolio con il pagamento di centesimi 25 per ciascun foglio.

Art. 2.

Il servizio di approvvigionamento delle rivendite sarà eseguito a mezzo degli uffici e dei magazzini di vendita secondo le norme che saranno impartite dall'Azienda autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 3.

L'Azienda autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a fornire alle rivendite una scorta a credito delle schede di dichiarazione.

Art. 4.

Sul prezzo di centesimi 25 spetta ai rivenditori l'utile di centesimi 13, agli uffici o magazzini di vendita quello di centesimi 2, e la differenza è dovuta all'Amministrazione a titolo di rimborso delle spese di stampa.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 aprile 1929 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(2577)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1929.
Revoca di autorizzazione ad esercitare le assicurazioni alla Società anonima « Istituto Italo Argentino de Seguros Generales » con sede in Buenos Aires e rappresentanza in Genova.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, numero 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la deliberazione in data 14 marzo 1929, con la quale la Società anonima « Istituto Italo Argentino de Seguros Generales » con sede in Buenos Aires, ha deciso di porre in liquidazione la rappresentanza italiana;

Considerato che la deliberazione stessa è stata affissa e pubblicata a norma del Codice di commercio;

Decreta:

E' revocata alla Società anonima « Istituto Italo Argentino de Seguros Generales » con sede in Buenos Aires, e rappresentanza per l'Italia in Genova, l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni.

Roma, addì 4 maggio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: LESSONA.

(2579)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-5486.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per il sig. Carlo Kert fu Maria, nato a Trieste il 3 settembre 1912 e residente a Trieste, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del cognome Kert in forma italiana e precisamente in « Cherti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Kert è ridotto in « Cherti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari dell'interessato indicati nella sua domanda e cioè:
1. Maria fu Maria, nata il 1° aprile 1914, sorella;
2. Luciano fu Maria, nato l'8 dicembre 1915, fratello;
3. Sirio fu Maria, nato il 31 agosto 1919, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al tutore dell'interessato sig. Attilio Fermeglia, nei modi previsti ai nn. 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(1616)

N. 11419-5487.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Laura Krizman fu Antonio, nata a Trieste il 2 luglio 1915 e residente a Trieste, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome Krizman in forma italiana e precisamente in « Crociati »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessata, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Laura Krizman è ridotto in « Crociati ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al tutore dell'interessata sig. Antonio Visintini, nei modi previsti ai nn. 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(1617)

N. 11419-5496.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per la sig.na Cristina Kocevar fu Cristiano, nata a Trieste il 23 agosto 1909 e residente a Trieste, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del cognome Kocevar in forma italiana e precisamente in « Cocevi »;

Veduta che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessata, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Cristina Kocevar è ridotto in « Cocevi »;

Uguale riduzione è disposta per i famigliari dell'interessata indicati nella sua domanda e cioè:

Giovanni fu Cristiano, nato il 6 giugno 1913, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al tutore dell'interessata sig. Arturo Pappucia, nei modi previsti ai nn. 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(1618)

N. 11419-5493.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per la sig.na Vanda Anna Kochan fu Giova, nata a Monfalcone il 6 ottobre 1912 e residente a Trieste, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del cognome Kochan in forma italiana e precisamente in « Conciani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessata, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Vanda Anna Kochan è ridotto in « Cociani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al tutore dell'interessata sig. Antonio Visintini, nei modi previsti ai nn. 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(1619)

N. 11419-5494.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giordano Kovacic fu Faustina, nato a Trieste il 22 giugno 1911 e residente a Trieste, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del cognome Kovacic in forma italiana e precisamente in « Fabbrini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessato, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giordano Kovacic è ridotto in « Fabbrini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al tutore dell'interessato signor Antonio Visintini, nei modi previsti ai nn. 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(1620)

N. 11419-5495.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Antonia Kovacic fu Giuseppe, nata a Trieste il 23 luglio 1909 e residente a Trieste, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del cognome Kovacic in forma italiana e precisamente in « Fabbroni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessata, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Antonia Kovacic è ridotto in « Fabbroni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al tutore dell'interessata sig. Antonio Visintini, nei modi previsti ai numeri 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(1621)

N. 11419-5528.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Klinez di Francesca, nato a Trieste l'11 marzo 1909 e residente a Trieste, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del cognome Klinez in forma italiana e precisamente in « Callini ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessato quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Klinez è ridotto in « Callini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al tutore dell'interessato sig. Attilio Fermeglia nei modi previsti ai nn. 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 novembre 1928 - Anno VII.

Il prefetto: FORNACIARI.

(1622)

N. 11419-5485.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ernesto Kenich fu Rodolfo nato a Trieste il 3 agosto 1912 e residente a Trieste, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del Regio decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del cognome Kenich in forma italiana e precisamente in « Cenni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessato quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ernesto Kenich è ridotto in « Cenni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari dell'interessato indicati nella sua domanda e cioè:

Silvano fu Rodolfo, nato il 2 novembre 1915, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al tutore dell'interessato sig. Attilio Fermeglia nei modi previsti ai nn. 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(1623)

N. 11419-5488.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per la signorina Veglia Maurich fu Amelia nata a Trieste il 18 settembre 1917 e residente a Trieste, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del cognome Maurich in forma italiana e precisamente in « Mauri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessata, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro

quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Veglia Maurich è ridotto in « Mauri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Omero fu Amelia, nato il 15 febbraio 1920, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al tutore dell'interessata sig. Attilio Fermeglia nei modi previsti ai nn. 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(1624)

11419-12851.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Tullio Orechek fu Augusto nato a Trieste il 26 aprile 1908 e residente a Trieste, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del cognome Orechek, in forma italiana e precisamente in « Orelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessato quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Tullio Orechek è ridotto in « Orelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al tutore dell'interessato sig. Andrea Turchi nei modi previsti ai numeri 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(1625)

N. 11419-12571.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per la signorina Maria Rojc fu Giuseppe, nata a Trieste il 26 giugno 1909 e residente a Trieste, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del cognome Rojc in forma italiana e precisamente in « Rosa »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessata, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Rojc è ridotto in « Rosa »

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al tutore dell'interessata sig. Attilio Fermeglia nei modi previsti ai numeri 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(1626)

N. 11419-5506.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Giorgina Schleimer fu Luigia, nata a Trieste il 16 maggio 1907 e residente a Trieste, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del cognome Schleimer in forma italiana e precisamente in « Schilani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessata, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Giorgina Schleimer è ridotto in « Schilani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari dell'interessato indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giorgio fu Luigia, nato il 14 marzo 1910, fratello;
2. Costantina fu Luigia, nata il 21 maggio 1912, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al tutore dell'interessata sig. Attilio Fermeglia nei modi previsti ai numeri 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(1633)

N. 11419-5490.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per il sig. Ermanno Schojer fu Giuseppe, nato a Trieste il 27 febbraio 1910 e residente

a Trieste, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del cognome Schojer in forma italiana e precisamente in « Solieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessata, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ermanno Schojer è ridotto in « Solieri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari dell'interessato indicati nella sua domanda e cioè:

Giuseppe fu Giuseppe, nato il 15 marzo 1914, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al tutore dell'interessato signor Ruggero Zeriau, nei modi previsti ai numeri 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(1634)

N. 11419-5501.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per il sig. Bruno Rumez di Carla, nato a Trieste, il 7 marzo 1921 e residente a Trieste, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del cognome Rumez in forma italiana e precisamente in « Rumi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessato quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Rumez è ridotto in « Rumi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al tutore dell'interessato sig. Attilio Fermaglia nei modi previsti ai numeri 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(1627)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 352.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 — Data: 7 luglio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Luciano Camillo fu Arcangelo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 815 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1º luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3451 — Data: 9 maggio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Califi Nicola di Luigi — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 3 consolidato 3 per cento, con decorrenza 1º aprile 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 765 — Data: 6 giugno 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: notar De Maria Manlio fu Nicola per conto di altri — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 125 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1º gennaio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 4 maggio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2563)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 105.

Media dei cambi e delle rendite

dell'8 maggio 1929 - Anno VII

Francia	74.60	Belgrado	33.60
Svizzera	367.67	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.623	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.672	Norvegia	5.09
Spagna	273.25	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.651	Svezia	5.095
Berlino (Marco oro)	4.53	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.68	Danimarca	5.09
Praga	56.60		
Romania	11.33	Rendita 3.50 %	69.95
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	64.60
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	42.75
New York	19.093	Consolidato 5 %	80.50
Dollaro Canadese	18.85	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.15
Oro	368.40		

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica.

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 8 dal 18 al 24 febbraio 1929 - Anno VII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico.				
Agrigento	Agrigento	Cp	—	1
Aosta	Aosta	B	—	1
Id.	Castellamonte	B	1	—
Id.	Locana	B	1	—
Bergamo	Costa Volpino	B	—	1
Brescia	Bienno	B	—	1
Id.	Nave	B	—	1
Cagliari	S. Vero Milis	E	—	1
Cremona	Cremona	B	—	1
Frosinone	Acuto	B	1	—
Id.	Ceccano	B	1	—
Id.	Giuliano di Roma	B	1	—
Id.	Morolo	B	1	—
Id.	Piglio	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Id.	Trevi nel Lazio	B	1	—
Id.	Trivigliano	B	1	—
Modena	Pievepelago	B	—	1
Pavia	S. Angelo	B	1	—
Piacenza	Gazzola	B	1	—
Pisa	Santa Croce sull'Arno	B	—	1
Pistoia (a)	Pistoia	B	—	1
Id.	Tizzana	B	—	1
Pola	Barbana	B	—	1
Rieti	Aspra	B	—	1
Roma	Allumiere	B	1	—
Id.	Anguillara	B	1	—
Id.	Castel Madana	B	1	—
Id.	Castel S. Pietro Rom.	B	1	—
Id.	Cineto Romano	B	1	—
Id.	Cori	B	1	—
Id.	Fondi	B	1	—
Id.	Formello	B	1	—
Id.	Formia	B	1	—
Id.	Nemi	B	1	—
Id.	Rignano	B	1	—
Id.	Roma	B	2	—
Id.	Terracina	B	1	—
Salerno	Olevano sul Tusciano	B	—	1
Vicenza	Thiene	B	—	1
			26	15
Carbonchio sintomatico.				
Modena	Modena	B	1	—
Trento	Vigo di Fossa	B	—	1
			1	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Afta epizootica.				
Agrigento	Cattolica Eraclea	B	1	—
Id.	Menfi	B	—	1
Id.	Ribera	B	3	2
Alessandria	Alessandria	B	4	1
Id.	Asti	B	—	3
Id.	Bergamasco	B	—	1
Id.	Camerano Casasco	B	—	1
Id.	Castell'Alfero	B	2	2
Id.	Castelletto Scazzoso	B	—	1
Id.	Cortazzone	B	3	—
Id.	Ferrere	B	2	—
Id.	Frassineto Po	B	1	—
Id.	Isola d'Asti	B	2	—
Id.	Masio	B	1	—
Id.	Mombello	B	3	—
Id.	Montiglio	B	2	—
Id.	Murisengo	B	—	1
Id.	Ottiglio	B	1	—
Id.	Oviglio	B	2	—
Id.	Quargnento	B	4	1
Id.	Sale	B	4	—
Id.	S. Marzanotto	B	1	—
Id.	S. Salvatore Monf.	B	3	1
Id.	Tortona	B	6	—
Id.	Viale	B	1	—
Id.	Viguzzolo	B	1	—
Aosta	Albiano	B	—	2
Id.	Andrate	B	1	—
Id.	Arvier	B	1	—
Id.	Azeglio	B	—	1
Id.	Brosso	B	1	—
Id.	Castellamonte	B	—	1
Id.	Caluso	B	—	1
Id.	Courmajeur	B	1	—
Id.	Cuorgné	B	—	1
Id.	Issime	B	—	1
Id.	Ivrea	B	1	1
Id.	Mazzè	B	1	—
Id.	Ozegna	B	—	1
Id.	Pavone Canavese	B	1	1
Id.	Pont Canavese	B	—	2
Id.	Salerano	B	1	—
Id.	S. Giorgio Canavese	B	1	—
Id.	Transella	B	1	—
Id.	Vico Canavese	B	1	—
Id.	Villanova Baltea	B	3	2
Id.	Vistrorio	B	1	—
Aquila degli Abruzzi	Aielli	BO	10	3
Id.	Aquila	B	—	3
Id.	Caporciano	B	—	1
Id.	Celano	B	1	2
Id.	Collarmele	B	4	—
Id.	Gagliano Aterno	B	—	1
Id.	Goriano Sicoli	B	2	—
Id.	Lecce nei Marsi	B	2	4
Arezzo	Arezzo	B	1	—
Id.	Bibbiena	B	1	1
Id.	Castel S. Nicolò	B	1	—
Id.	Castiglion Fiorentino	B	1	3
Id.	Cortona	B	3	1
Id.	Foiano della Chiana	B	1	—
Avellino	Monteforte	B	—	1
Bari delle Puglie	Altamura	B	—	10
Id.	Andria	B	25	—
Id.	Bari	B	—	1
Id.	Barletta	B	2	—

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Bari delle Puglie	Bitetto	B	—	1
Id.	Bitonto	B	8	—
Id.	Corato	B	7	8
Id.	Giovinazzo	B	—	2
Id.	Molfetta	B	13	—
Id.	Palo del Colle	B	3	4
Id.	Ruvo di Puglia	B	9	7
Id.	Terlizzi	B	1	—
Bergamo	Albino	B	2	—
Id.	Almenno S. Bartol.	B	—	3
Id.	Aviatico	B	2	—
Id.	Barbata	B	1	—
Id.	Bariano	B	1	7
Id.	Bedulita	B	—	1
Id.	Bergamo	B	2	—
Id.	Bolgare	B	—	1
Id.	Bonate di Sotto	B	2	—
Id.	Borgonnito	B	1	—
Id.	Brembate	B	2	—
Id.	Calcinate	B	2	—
Id.	Calcio	B	—	1
Id.	Calolziocorte	B	1	—
Id.	Calvenzano	B	2	2
Id.	Caravaggio	B	6	3
Id.	Castione della Pres.	B	1	—
Id.	Centrisola	B	1	—
Id.	Cisano Bergamasco	B	—	1
Id.	Cividate al Piano	B	—	3
Id.	Clusone	B	3	1
Id.	Cologno al Serio	B	5	—
Id.	Cortenuova	B	1	—
Id.	Dalmine	B	6	1
Id.	Gorle	B	1	—
Id.	Gromo	B	1	—
Id.	Martinengo	B	9	—
Id.	Osio Sopra	B	—	1
Id.	Palosco	B	—	1
Id.	Peia	B	—	2
Id.	Ponte S. Pietro	B	4	1
Id.	Romano di Lombard.	B	2	3
Id.	S. Pellegrino	B	—	1
Id.	Trescore Balneario	B	1	—
Id.	Urgnano	B	1	—
Id.	Zanica	B	4	1
Bologna	Anzola dell'Emilia	B	1	2
Id.	Bologna	B	1	2
Id.	Budrio	B	—	1
Id.	Calderara di Reno	B	—	1
Id.	Casalfiumanese	B	—	1
Id.	Crespellano	B	2	—
Id.	Minerbio	B	1	—
Id.	Pianoro	B	1	—
Id.	Sala Bolognese	B	—	1
Bolzano	Sluderno	B	1	1
Brescia	Bagnolo Mella	B	1	1
Id.	Bedizzole	B	—	1
Id.	Bione	B	2	—
Id.	Brescia	B	1	2
Id.	Calcinate	B	4	5
Id.	Calvisano	B	1	1
Id.	Capriolo	B	—	1
Id.	Castelcovati	B	—	1
Id.	Chiari	B	2	—
Id.	Coccaglio	B	—	1
Id.	Concesio	B	—	1
Id.	Desenzano	B	1	—
Brescia	Gardone Val Trompia	B	—	1
Id.	Gargnano	B	—	2
Id.	Ghedi	B	2	1
Id.	Gussago	B	—	1
Id.	Leno	B	1	1
Id.	Manerba	B	1	1
Id.	Montichiari	B	4	—
Id.	Nave	B	2	3
Id.	Orzinuovi	B	—	2
Id.	Palazzolo sull'Oglio	B	1	1
Id.	Pompiano	B	—	1
Id.	Pontevico	B	—	1
Id.	Pontoglio	B	1	1
Id.	Rezzato	B	1	—
Id.	Rovato	B	—	1
Id.	Taverrole sul Mella	B	2	2
Id.	Trenzano	B	—	2
Id.	Vobarno	B	3	4
Caltanissetta	Caltanissetta	B	5	—
Catania	Fiumefreddo	B	4	3
Id.	Id.	O	—	1
Como	Albate	B	1	—
Id.	Albavilla	B	4	—
Id.	Albese	B	1	—
Id.	Albiolo	B	1	—
Id.	Alzate Brianza	B	1	—
Id.	Appiano G.	B	—	5
Id.	Asso	B	1	—
Id.	Barzago	B	1	—
Id.	Barzanò	B	1	—
Id.	Bernate Rosales	B	1	—
Id.	Camnago Volta	B	2	—
Id.	Casargo	B	1	—
Id.	Cassina Rizzardi	B	1	—
Id.	Cerano Intelvi	B	1	—
Id.	Erba	B	2	7
Id.	Eupilio	B	1	—
Id.	Gironico	B	1	—
Id.	Lambrugo	B	1	—
Id.	Lecco	B	4	4
Id.	Lieto Collo	B	1	2
Id.	Lipomo	B	—	1
Id.	Lurago d'Erba	B	1	—
Id.	Lurate Caccivio	B	2	—
Id.	Merone	B	3	—
Id.	Montano Lucino	B	2	—
Id.	Nibionno	B	3	—
Id.	Olgiate Calco	B	2	—
Id.	Olgiate Comasco	B	2	—
Id.	Oliveto Lario	B	1	—
Id.	Orsenigo	B	—	1
Id.	Pasturo	B	2	—
Id.	Pianello del Lario	B	1	—
Id.	Rogeno	B	1	—
Id.	Romano Brianza	B	1	—
Id.	Rovi Porro	B	5	—
Id.	S. Fermo d. Battaglia	B	2	—
Id.	Santa Valeria	B	2	—
Id.	Trevano	B	1	—
Id.	Turate	B	—	1
Id.	Uggiate	B	1	—
Id.	Villa Guardia	B	—	5
Cremona	Annicco	B	2	1
Id.	Genivolta	B	—	1
Id.	Madignano	B	—	1
Id.	Paderno	B	1	1

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Cremona	Persico-Dosimo	B	1	1
Id.	Pescarolo	B	2	—
Id.	Pessina	B	1	1
Id.	Piadena	B	—	1
Id.	Pizzighettone	B	—	2
Id.	Robecco d'Oglio	B	5	—
Id.	Scandolara Ripa d'O.	B	1	1
Id.	Soncino	B	1	—
Id.	Torlino	B	—	1
Id.	Vescovato	B	—	1
Cuneo	Alba	B	1	—
Id.	Cherasco	B	1	—
Id.	Fossano	B	2	1
Id.	Govone	B	1	—
Id.	Marene	B	1	1
Id.	Melle	B	1	—
Id.	Mondovì	B	1	1
Id.	Montà	B	1	2
Id.	Neive	B	1	—
Id.	Polonghera	B	—	1
Id.	Rocca de' Baldi	B	1	—
Ferrara	Bondeno	B	2	—
Id.	Copparo	B	1	—
Id.	Ferrara	B	8	5
Id.	Iolanda di Savoia	B	3	—
Id.	Sant'Agostino	B	—	1
Firenze	Bagno a Ripoli	B	2	—
Id.	Barber. di Val d'Elsa	B	—	1
Id.	Campi Bisenzio	B	—	1
Id.	Carmignano	B	—	1
Id.	Casellina e Torri	B	—	1
Id.	Pontassieve	B	2	1
Id.	Rignano sull'Arno	B	—	1
Id.	S. Casciano in V. P.	B	1	—
Foggia	Foggia	B	2	—
Id.	Lucera	B	6	—
Forlì	Cattolica	B	1	1
Id.	Cesena	B	1	—
Frosinone	Acuto	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Id.	Supino	B	1	—
Id.	Trevi nel Lazio	B	1	—
Genova	Arenzano	B	9	—
Id.	Bogliano	B	1	—
Id.	Chiavari	B	—	1
Id.	Genova	B	4	2
Id.	Montoggio	B	1	2
Id.	Recco	B	1	—
Id.	Sestri Levante	B	1	—
Id.	Sori-Canepa	B	1	—
Grosseto	Campagnatico	B	5	—
Id.	Magliano in Toscana	B	1	—
Imperia	Bordighera	B	1	—
Id.	Cervo	B	1	—
Id.	Imperia	B	1	—
Lecce	Galatina	B	2	—
Id.	Id.	O	—	1
Livorno	Collesalvetti	B	1	—
Id.	Livorno	B	—	1
Lucca	Borgo a Mozzano	B	—	2
Id.	Capannori	B	1	1
Id.	Lucca	B	1	—
Id.	Pietrasanta	B	1	—
Id.	Seravezza	B	1	—
Macerata	Apiro	B	1	—
Id.	Cingoli	B	—	1
Macerata	Pausula	B	—	2
Id.	Urbisaglia	B	—	1
Mantova (a)	Acquanegra	B	1	3
Id.	Asola	B	4	2
Id.	Commessaggio	B	3	—
Id.	Gonzaga	B	—	1
Id.	Mantova	B	—	1
Id.	Marcaria	B	1	10
Id.	Mariana	B	—	1
Id.	Ostiglia	B	1	—
Id.	Piubega	B	2	6
Id.	Quistello	B	—	1
Id.	Redondesco	B	—	2
Id.	Rodigo	B	—	1
Id.	Roncoferraro	B	1	1
Id.	S. Benedetto	B	1	—
Id.	S. Giorgio	B	1	1
Id.	Suzzara	B	1	—
Id.	Villapoma	B	—	1
Id.	Villimpenta	B	1	—
Id.	Virgilio	B	2	1
Massa e Carrara	Carrara	B	1	—
Id.	Fivizzano	B	1	—
Id.	Massa	B	3	—
Id.	Id.	S	1	—
Messina	Caronia	B	—	1
Id.	Giardini	B	1	1
Id.	Lipari	B	1	—
Milano	Albairate	B	—	1
Id.	Assago	B	—	1
Id.	Barlassina	B	—	1
Id.	Biassono	B	—	1
Id.	Borghetto	B	—	3
Id.	Casalmaiocco	B	—	3
Id.	Codogno	B	—	3
Id.	Corno Giovine	B	—	4
Id.	Locate Triulzi	B	—	1
Id.	Magenta	B	—	1
Id.	Milano	B	—	8
Id.	Nerviano	B	—	1
Id.	Pogliano	B	—	1
Id.	Rho	B	—	3
Id.	Rosate	B	—	3
Id.	Salerano al Lambro	B	—	1
Id.	S. Stefano Ticino	B	—	3
Id.	Settala	B	—	1
Id.	Turano	B	—	1
Id.	Vittuone	B	—	1
Modena	Campogalliano	B	1	—
Id.	Castelfranco	B	—	1
Id.	Castelnuovo	B	1	1
Id.	Cavezzo	B	—	1
Id.	Finale nell'Emilia	B	1	—
Id.	Fiorano	B	1	1
Id.	Formigine	B	1	—
Id.	Maranello	B	1	7
Id.	Mirandola	B	1	1
Id	Modena	B	2	4
Id.	S. Prospero	B	1	—
Id.	Soliera	B	1	—
Id.	Spilamberto	B	2	1
Napoli	Castel Volturno	B	1	—
Id.	Napoli	B	—	4
Id.	Sorrento	B	1	—
Novara	Bognanco	B	—	1
Id.	Borgomanero	B	4	5

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*				
Novara	Cameri	B	1	1
Id.	Casalbeltrame	B	1	—
Id.	Casalino	B	1	—
Id.	Casalvolone	B	—	1
Id.	Cerano	B	1	1
Id.	Domodossola	B	1	1
Id.	Galliate	B	5	2
Id.	Gattico	B	1	—
Id.	Ghemme	B	—	2
Id.	Grignasco	B	—	1
Id.	Mezzomerico	B	1	—
Id.	Momo	B	1	—
Id.	Novara	B	3	—
Id.	Oleggio	B	1	2
Id.	Romagnano Sesia	B	1	—
Id.	Tornaco	B	1	—
Id.	Trecate	B	2	1
Padova	Borgoricco	B	—	1
Id.	Cittadella	B	1	—
Id.	Galliera Veneta	B	3	—
Id.	Gazzo	B	2	—
Id.	Grantorto	B	1	—
Id.	Merlara	B	1	—
Id.	Piombino Dese	B	1	—
Id.	S. Martino	B	10	—
Id.	S. Pietro in Gù	B	1	—
Id.	Tombolo	B	6	3
Id.	Veggiano	B	—	2
Id.	Villa del Conte	B	4	2
Id.	Villafranca Padovana	B	—	4
Palermo	Palermo	B	—	42
Id.	Id.	Cp O	—	3
Parma	Fontanellato	B	1	—
Id.	Polesine Parmense	B	3	—
Id.	S. Lazzaro	B	—	1
Id.	S. Pancrazio	B	1	—
Id.	Soragna	B	4	—
Id.	Sorbolo	B	—	1
Id.	Vigatto	B	—	1
Id.	Zibello	B	4	—
Pavia	Barbianello	B	—	1
Id.	Borgo S. Siro	B	—	1
Id.	Branduzzo	B	1	—
Id.	Bressana	B	1	—
Id.	Casanova Lonati	B	1	—
Id.	Casei Gerola	B	—	3
Id.	Casteggio	B	—	1
Id.	Castello d'Agogna	B	—	1
Id.	Corteolona	B	1	—
Id.	Cozzo	B	—	1
Id.	Ferrera Erbognone	B	—	1
Id.	Gambolò	B	—	1
Id.	Garlasco	B	—	1
Id.	Gropello Cairoli	B	2	2
Id.	Lomello	B	—	1
Id.	Lungavilla	B	1	—
Id.	Marzano	B	1	—
Id.	Mirabello	B	1	—
Id.	Montebello	B	1	1
Id.	Mortara	B	2	—
Id.	Nicorvo	B	1	—
Id.	Olevano	B	1	—
Id.	Pavia	B	1	3
Id.	Pieve del Cairo	B	1	—
Id.	Pieve Porto Morone	B	1	—
Id.	Retorbido	B	1	—
Pavia	Sannazzaro dei Burg.	B	—	2
Id.	Silvano Pietra	B	—	2
Id.	Torre del Mangano	B	2	—
Id.	Valle Lomellina	B	1	—
Id.	Varzi	B	1	—
Id.	Verretto	B	—	1
Id.	Vigevano	B	1	2
Id.	Voghera	B	2	1
Id.	Zerbolò	B	—	1
Id.	Zinasco	B	1	—
Perugia	Perugia	B	1	—
Pesaro e Urbino	Fano	B	1	—
Piacenza	Alseno	B	1	—
Id.	Besenzone	B	1	—
Id.	Calendasco	B	5	—
Id.	Castel S. Giovanni	B	6	—
Id.	Castelvetro	B	3	1
Id.	Coli	B	3	—
Id.	Cortemaggiore	B	1	—
Id.	Fiorenzuola	B	1	1
Id.	Gragnano Trebbiense	B	1	—
Id.	Monticelli	B	1	—
Id.	Piacenza	B	3	1
Id.	Ponte dell'Olio	B	—	1
Id.	Rivergaro	BS	2	—
Id.	Rottofreno	B	2	—
Id.	S. Pietro in Cerro	B	3	—
Id.	Villanova sull'Arda	B	4	—
Pisa	Castelfranco di Sotto	B	1	—
Id.	S. Miniato	B	1	—
Id.	Volterra	B	—	1
Pistoia	Montale	B	—	1
Id.	Pistoia	B	1	1
Id.	Tizzana	B	1	—
Potenza	Potenza	B	—	2
Ravenna	Faenza	B	1	1
Id.	Ravenna	B	5	—
Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	B	12	—
Reggio nell'Emilia	Albinea	B	2	—
Id.	Bagnolo	B	—	1
Id.	Casalgrande	B	4	1
Id.	Reggio nell'Emilia	B	—	2
Roma	Allumiere	B	1	—
Id.	Anguillara	B	1	—
Id.	Ariccia	B	1	—
Id.	Bracciano	B	1	—
Id.	Canale Monterano	B	1	—
Id.	Cerveteri	B	1	—
Id.	Cisterna	B	1	—
Id.	Civitella S. Paolo	B	1	—
Id.	Formello	B	1	—
Id.	Gallicano	B	1	—
Id.	Montecelio	B	1	—
Id.	Monterotondo	B	1	—
Id.	Rocca Canterano	B	1	—
Id.	Roma	B	104	8
Id.	Id.	O	49	—
Id.	Id.	S	4	1
Id.	Scrofano	B	1	—
Id.	Tivoli	B	1	—
Id.	Tolfa	B	1	—
Rovigo	Bellombra	B	2	—
Id.	Bergantino	B	—	1
Id.	Bottrighe	B	3	—
Id.	Calto	B	1	—
Id.	Castelmassa	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Rovigo	Ceneselli	B	7	—
Id.	Concadirame	B	—	1
Id.	Gavello	B	1	1
Id.	Occhiobello	B	6	2
Salerno	Scafati	B	1	—
Siena	Asciano	B	3	—
Id.	Colle di Val d'Elsa	B	5	—
Id.	Montepulciano	B	—	2
Id.	Monteroni d'Arbia	B	—	1
Id.	Poggibonsi	B	7	—
Id.	S. Gimignano	B	2	—
Id.	Siena	B	—	2
Id.	Sinalunga	B	10	7
Siracusa	Floridia	B	1	—
Id.	Siracusa	B	2	—
Sondrio	Albosaggia	B	7	—
Id.	Bormio	B	8	—
Id.	Buglio in Monte	B	4	—
Id.	Castello	B	1	—
Id.	Castione	B	4	—
Id.	Chiesa	B	3	2
Id.	Chiuro	B	3	—
Id.	Grosio	B	3	—
Id.	Mantello	B	1	—
Id.	Mello	B	13	—
Id.	Novate	B	—	1
Id.	Piateda	B	5	2
Id.	Prata Camportaccio	B	3	—
Id.	Samolaco	B	1	—
Id.	Teglio	B	25	—
Id.	Tirano	B	11	—
Id.	Valle di Sotto	B	6	—
Id.	Villa di Tirano	B	11	—
Terni	Giove	B	1	—
Id.	Terni	B	—	1
Torino	Andezeno	B	1	—
Id.	Baldissero Torinese	B	1	—
Id.	Barbaccia	B	1	—
Id.	Borgaro Torinese	B	1	—
Id.	Bricherasio	B	2	—
Id.	Campiglione	B	1	—
Id.	Carignano	B	21	—
Id.	Carmagnola	B	7	1
Id.	Casalborgone	B	3	—
Id.	Caselle Torinese	B	2	—
Id.	Cavour	B	2	—
Id.	Chieri	B	—	2
Id.	Chivasso	B	—	2
Id.	Ciriè	B	1	—
Id.	Corio	B	4	—
Id.	Cumiona	B	1	—
Id.	Giaveno	B	6	—
Id.	Lauriano	B	2	—
Id.	Mathi	B	3	—
Id.	Monastero	B	2	—
Id.	Moncalieri	B	2	—
Id.	Pavarolo	B	1	—
Id.	Perosa Argentina	B	2	—
Id.	Rivalta di Torino	B	3	—
Id.	Rocca Canavese	B	1	—
Id.	Santena	B	1	—
Id.	S. Maurizio	B	1	—
Id.	Villarbasse	B	1	—
Id.	Viù	B	2	—
Id.	Volpiano	B	2	—
Trento	Arco	B	2	1
Trento	Bezzecca	B	2	—
Id.	Isera	B	3	—
Id.	Livo	B	3	1
Id.	Lomaso	B	—	1
Id.	Mori	B	1	4
Id.	Ragoli	B	—	4
Id.	Rovereto	B	—	1
Id.	Tuenno	B	4	1
Id.	Vigolo Vattaro	B	—	1
Id.	Villa Rendena	B	—	1
Treviso	Asolo	B	1	—
Id.	Castelfranco Veneto	B	1	—
Id.	Paese	B	1	1
Id.	Resana	B	1	—
Id.	Vedelugo	B	3	2
Varese	Angera	B	1	1
Id.	Besozzo	B	1	—
Id.	Cairate	B	2	—
Id.	Cardana	B	—	1
Id.	Carnago	B	2	2
Id.	Casalzuigno	B	—	1
Id.	Castiglione Olona	B	1	—
Id.	Cocquio	B	1	—
Id.	Comabbio	B	1	—
Id.	Fagnano	B	1	1
Id.	Gallarate	B	—	2
Id.	Gavirate	B	1	—
Id.	Gorla Maggiore	B	—	1
Id.	Ispra	B	—	1
Id.	Lonate Ceppino	B	—	1
Id.	Luino	B	—	1
Id.	Malnate	B	2	3
Id.	Saronno	B	1	—
Id.	Sesto Calende	B	1	—
Id.	Solbiate Olona	B	1	—
Id.	Sommo Lombardo	B	1	—
Id.	Tradate	B	1	1
Id.	Varese	B	1	—
Id.	Vergiate	B	—	1
Vercelli	Andorno Cacciorna	B	1	—
Id.	Biella	B	—	1
Id.	Borriana	B	—	1
Id.	Buronzo	B	3	1
Id.	Casanova Elvo	B	—	1
Id.	Cavaglià	B	1	—
Id.	Crava	B	—	1
Id.	Gattinara	B	1	—
Id.	Ghislarengo	B	1	—
Id.	Livorno Ferraris	B	—	2
Id.	Massazza	B	1	—
Id.	Rovasenda	B	—	1
Id.	Sagliano Micca	B	2	1
Id.	Saluggia	B	—	2
Id.	Salussola	B	1	—
Id.	S. Giuseppe di Casto	B	1	—
Id.	Santhià	B	2	1
Id.	Trivero	B	1	—
Id.	Villata	B	1	—
Verona	Albaredo d'Adige	B	1	—
Id.	S. Anna d'Alfaedo	B	1	—
Id.	Valeggio	B	3	—
Id.	Verona	B	1	—
Id.	Villafranca di Verona	B	1	—
Vicenza	Pozzoleone	B	1	3
Id.	Schiavon	B	—	1
Id.	Tezze	B	—	1

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Viterbo	Bagnoregio	B	1	—
Id.	Bassano di Sutri	B	1	—
Id.	Capranica	B	1	—
Id.	Civita Castellana	B	1	—
Id.	Graffignano	B	1	—
Id.	Lubriano	B	1	—
Id.	Nepi	B	1	—
Id.	Tarquinia	B	1	—
Id.	Vitorchiano	B	1	—
			1109	544

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aosta	Courmajeur	S	2	—
Id.	La Salle	S	2	—
Cagliari	Nuraminis	S	—	1
Modena	S. Felice	S	1	—
Ravenna	Lugo	S	1	—
Reggio di Calabria	Careri	S	—	1
Roma	Roma	S	4	—
Treviso	Asolo	S	—	1
Id.	Loria	S	1	1
Id.	Riese	S	—	1
Trieste	Trieste	S	9	—
			20	5

Morva.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Napoli	Napoli	E	7	—
Roma	Roma	E	1	—
			8	—

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Avellino	Altavilla	E	1	—
Id.	Atripalda	E	1	—
Id.	Capriglia	E	1	—
Id.	Forino	E	2	—
Id.	Lauro	E	1	—
Id.	Montefredane	E	1	—
Id.	Montoro Inferiore	E	1	—
Id.	Mugnano	E	1	—
Id.	Rotondi	E	1	—
Bari delle Puglie	Bari	E	1	—
Catania	Acireale	E	1	—
Id.	Adernò	E	3	—
Id.	Giarre	E	1	—
Id.	Riposto	E	—	1
Catanzaro	Vallefiorita	E	1	—
Messina	Messina	E	3	—
Id.	Tortorici	E	2	—
Napoli	Arzano	E	1	—
Id.	Caivano	E	2	—
Id.	Cercola	E	1	—
Napoli	Napoli	E	7	—
Id.	Palma Campania	E	1	—
Id.	Pomigliano d'Arco	E	2	—

Segue *Farcino criptococcico.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Napoli	S. Giuseppe	E	4	—
Id.	Terzigno	E	2	—
Pisa	Bagni S. Giuliano	E	6	—
Id.	Vecchiano	E	1	—
Potenza	Potenza	E	1	—
Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	E	5	—
Roma	Priverno	E	1	—
Id.	Roma	E	2	—
Salerno	Bracigliano	E	1	—
Id.	Castiglione dei Gen.	E	1	—
Id.	Fisciano	E	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	E	—	1
Id.	Nocera Inferiore	E	—	1
Id.	Pellezzano	E	1	—
Id.	Pontecagnano	E	10	—
Id.	Salerno	E	1	—
			73	4

Rabbia.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Cn	1	1
Id.	Fabriano	Cn	2	—
Modena	Lama Mocogno	Cn	1	—
Napoli	Aversa	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	2
Id.	Torre Annunziata	Cn	—	1
Sassari	Benetutti	Cn	1	—
Udine	S. Daniele del Friuli	Cn	—	1
			5	6

Rogna.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila degli Abruzzi	Alfedena	O	1	—
Id.	Aquila	O	1	—
Id.	Carsoli	O	1	1
Id.	Prata d'Ansidonia	O	1	—
Id.	Rocca di Cambio	O	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	3	—
Id.	Roccacasale	O	—	1
Id.	S. Pio	O	1	—
Id.	Sante Marie	O	1	—
Frosinone	Paliano	O	1	—
Id.	Vallerotonda	O	1	—
Macerata	Serravallo del Chienti	O	6	—
Perugia	Foligno	O	4	—
Potenza	Melfi	O	1	—
Rieti	Cittareale	O	1	—
Id	Posta	O	2	—
Id.	Rieti	O	1	—
Roma	Bracciano	O	1	—
Id.	Castelnuovo di Porto	O	1	—
Id.	Cerveteri	O	1	—
Id.	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Gallicano	O	1	—
Id.	Ienne	O	1	—
Id	Rignano	O	1	—
Id	Roma	E	1	1
Id	Id	O	14	—
Id.	S. Gregorio	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Rogna.			
Roma	Tivoli	O	1	—
Salerno	S. Gregorio Magno	O	1	—
Taranto	Mottola	O	1	—
Terni	Narni	O	1	—
Id.	Terni	O	2	—
Viterbo	Farnese	O	1	—
Id.	Ischia di Castro	O	1	—
Id.	Nepi	O	—	1
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Veiano	O	—	1
			58	4
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.				
Roma	Anguillara	O	1	—
Id.	Cerveteri	O	1	—
Id.	Cisterna	O	1	—
Id.	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Roma	O	2	—
Viterbo	Ischia di Castro	O	1	—
Id.	Vetralla	O	1	—
			8	—
	Vaiuolo ovino.			
Aquila degli Abruzzi	Ofena	O	1	—
Id	Opi	O	1	—
Bari delle Puglie	Canosa	O	1	—
Id.	Gravina	O	2	—
Brindisi	Brindisi	O	8	—
Id.	Carovigno	O	1	—
Id	Sandonaci	O	1	—
Foggia	Ascoli Satriano	O	2	—
Id.	Cerignola	O	—	1
Id.	S. Paolo di Civitate	O	1	—
Lecce	Arnesano	O	2	1
Id.	Lecce	O	5	—
Id.	Vernole	O	1	—
Matera	Matera	O	1	—
Roma	Formello	O	1	—
Id.	Nettuno	O	1	—
Id.	Palombara	O	1	—
Id.	Priverno	O	1	—
Id.	Roma	O	3	—
Salerno	Monteforte Cilento	O	3	—
Id.	Sala Consilina	O	1	—
			38	2
	Aborto epizootico.			
Ferrara	Bondeno	B	—	2
Id.	Ferrara	B	4	9
Modena	Bomporto	B	1	1
Id.	Campogalliano	B	3	—
Id.	Camposanto	B	3	1
Id.	Carpi	B	1	—
Id.	Castelnuovo	B	4	—
Id.	Cavezzo	B	1	—
Id.	Concordia	B	1	—

(2224)

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Aborto epizootico.			
Modena	Finale nell'Emilia	B	6	—
Id.	Fiorano	B	2	—
Id.	Fiumalbo	B	—	2
Id.	Formigine	B	3	—
Id.	Lama Mocogno	B	—	1
Id.	Maranello	B	2	—
Id.	Mirandola	B	1	—
Id.	Modena	B	17	1
Id.	Nonantola	B	11	—
Id.	Prignano	B	1	—
Id.	Ravarino	B	12	—
Id.	S. Cesario	B	3	—
Id.	S. Felice	B	6	1
Id.	S. Prospero	B	5	—
Id.	Spilamberto	B	3	—
Reggio nell'Emilia	Bagnolo	B	2	—
Id.	Bibbiano	B	2	—
Id.	Campegine	B	1	—
Id.	Cavriago	B	1	—
Id.	Reggio nell'Emilia	B	5	—
Id.	Rio Saliceto	B	3	—
Id.	S. Ilario	B	1	—
Roma	Roma	B	1	—
Id.	Trevignano	B	1	—
			107	18
	Colera dei polli.			
Catania	Mirabella Imbaccari	P	2	—
Reggio di Calabria	Cittanova	P	—	1
			2	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	17	40	41
Carbonchio sintomatico	2	2	2
Afta epizootica	63	598	1653
Malattie infettive dei suini	8	11	25
Morva	2	2	8
Farcino criptococcico	11	39	77
Rabbia	5	8	11
Rogna	11	36	62
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	7	8
Vaiuolo ovino	8	21	40
Aborto epizootico	4	33	125
Colera dei polli	2	2	3

B *bovina*. Bf *bufalina*. O *ovina*. Cp *caprina*. S *suina*. E *equina*. P *pollame*. Cn *canina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato G. C.